

REGOLAMENTO (CEE) N. 1997/84 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83, relativo ai contratti di magazzino per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 12 bis, paragrafo 5, e l'articolo 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/84, ha modificato profondamente il regime del magazzino privato del vino da tavola e del mosto di uve, previsto dal regolamento (CEE) n. 337/79; che è pertanto opportuno procedere ad un adeguamento delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2405/83⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/84 ha soppresso il magazzino a breve termine; che la determinazione dell'importo dell'aiuto per i contratti a lungo termine era connessa a quella dei contratti a breve termine; che è pertanto opportuno procedere ad una nuova definizione dell'aiuto per i contratti a lungo termine; che è d'uopo modulare l'aiuto secondo il valore e le qualità del vino; che a tale scopo è opportuno classificare il vino da tavola secondo due categorie, prevedendo una riduzione dell'importo dell'aiuto per la categoria di vini le cui caratteristiche sono meno elevate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1059/83 è modificato come segue:

1) Il testo del primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione per la conclusione dei contratti di magazzino di cui agli articoli 7, 9 e 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, in appresso denominati "contratti" ».

2) Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5 »

1. Per i vini da tavola di uno stesso tipo o in stretta relazione economica con lo stesso tipo di vino da tavola, che si trovano nella stessa cantina, per i quali è fissato lo stesso importo dell'aiuto, un produttore non può concludere più di due contratti a lungo termine e più di due contratti in applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 per campagna.

Per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 12, lettere c), d) ed e), per i quali è fissato lo stesso importo dell'aiuto, un produttore non può concludere più di due contratti a lungo termine per campagna ».

3) Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« 2. I vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzino a lungo termine sono classificati in due categorie secondo le loro caratteristiche qualitative. Le condizioni qualitative minime cui devono soddisfare i vini di ciascuna categoria sono stabilite ogni anno in funzione della qualità del raccolto, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Salvo i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III, i vini da tavola che formano oggetto di contratti di magazzino non possono avere in nessun caso un titolo alcolometrico effettivo inferiore a 10 % vol ».

4) All'articolo 8, paragrafo 3, il testo che figura al secondo trattino è soppresso.

5) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Articolo 12 »

L'importo dell'aiuto al magazzino, valido per tutta la Comunità, è fissato forfettariamente per giorno e per ettolitro come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 12.

- a) per la categoria di vini da tavola che soddisfano alle condizioni minime qualitative previste per la categoria superiore determinata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2 :
- per i vini da tavola dei tipi R I, R II, R III e A I, e per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola, a 0,0142 ECU ;
 - per i vini da tavola dei tipi A II e A III, nonché per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola, a 0,0209 ECU ;
- b) per i vini da tavola della seconda categoria gli importi corrispondenti di cui alla lettera a) sono diminuiti dell' 8,5 % :
- c) per i mosti di uve :
- ottenuti da varietà di viti diverse da quelle del tipo Sylvaner, Müller-Thurgau o Riesling, a 0,0169 ECU ;
 - ottenuti da varietà di viti del tipo Sylvaner, Müller-Thurgau o Riesling, a 0,0250 ECU ;
- d) per i mosti di uve concentrati :
- ottenuti mediante concentrazione dei mosti di cui alla lettera c), primo trattino, a 0,0566 ECU ;
 - ottenuti mediante concentrazione dei mosti di cui alla lettera c), secondo trattino, a 0,0625 ECU ;
- e) per i mosti di uve concentrati rettificati, a 0,0566 ECU.

- 6) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente :
- a) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso ;
 - b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal seguente testo :
 - « 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'inserimento nei contratti a lungo termine, su richiesta del produttore, di una clausola aggiuntiva che prevede il versamento di due anticipi sull'importo dell'aiuto, calcolati per trimestre e versati ciascuno al più tardi tre mesi dopo l'ultimo giorno di ogni trimestre ».
- 7) All'articolo 18, il secondo comma è soppresso.
- 8) Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente :
- « 1. Ogni Stato membro designa un organismo d'intervento autorizzato ad applicare le misure previste dagli articoli 7, 9 e 12 bis, del regolamento (CEE) n. 337/79 e dal presente regolamento ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1984.

Esso si applica ai contratti conclusi a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione